

Regione Veneto

Provincia di Verona



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Allegato "C"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2011

INDICE

Capitolo I – MERCATI

- Art. 1 – Tipologie dei mercati
- Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato
- Art. 3 – Giornate ed orari di svolgimento
- Art. 4 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato
- Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 6 – Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 8 – Descrizione della circolazione veicolare e pedonale
- Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni
- Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
- Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi ai precari
- Art. 12 – Richiamo alle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Art. 13 – Criteri per il rilascio dell' autorizzazione
- Art. 14 – Migliorie di ubicazione
- Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione
- Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita
- Art. 17 – Funzionamento del mercato
- Art. 18 – Subingresso
- Art. 19 – Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari
- Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

Capitolo II – MERCATI STRAORDINARI

- Art. 21 – Mercati straordinari
- Art. 22 – Disposizioni

Capitolo III – FIERE

- Art. 23 – Data e giorno di svolgimento
- Art. 24 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie
- Art. 25 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 26 – Vendite a mezzo veicoli
- Art. 27 – Calcolo del numero delle presenze
- Art. 28 – Rispetto della normativa igienico-sanitaria
- Art. 29 – Norme in materia di funzionamento della fiera
- Art. 30 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico e privato: disciplina transitoria
- Art. 31 – Determinazione degli orari

Capitolo IV – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- Art. 32 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Capitolo V – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 33 – Zone vietate

Art. 34 – Svolgimento del commercio itinerante

Art. 35 – Rappresentazione cartografica

Art. 36 – Vendite a domicilio

Capitolo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Sanzioni

Art. 38 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Art. 39 – Rinvio a disposizioni di legge

Art. 40 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:

a) *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;

e) *mercatino dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione

f) *mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

g) *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;

h) *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;

i) *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;

j) *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

k) *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

l) *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

m) *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

n) *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

o) *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 26.03.2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;

p) *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

q) *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ampliare il proprio;

- r) *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- s) *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) *tipologia merceologica*: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale ed indicata nella concessione di posteggio;
- u) *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) *ordinanza del Ministro della Salute*: l'ordinanza di detto Ministro in data 3 aprile 2002.

CAPITOLO I – MERCATI

Art. 1 - Tipologia dei mercati

1. Il mercato periodico è un mercato maggiore di tipologia annuale
2. Il mercato serale è un mercato maggiore di tipologia stagionale

Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati.

Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento

1. Il **mercato maggiore settimanale** ha luogo nel giorno di martedì dalle ore 08,00 alle ore 12,30.
2. I concessionari di posteggio entro le ore 08,00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 07,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Fuori dall'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
4. Entro le ore 14,00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
5. Il **mercato stagionale serale di Cavalcaselle** ha luogo nel giorno di mercoledì da giugno ad agosto dalle ore 19,00 alle ore 24,00.
6. I concessionari di posteggio entro le ore 19,00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
7. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 18,30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 23,30 se non per forti intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Fuori dall'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
8. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.228 del 18/05/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
9. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

10. In applicazione all'art. 28 comma 12 del D. Lgs. 114/98, il Sindaco può, con proprio provvedimento, fissare nuovi orari per lo svolgimento delle attività di mercato.

Art. 4 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

L'area dei mercati è quella configurata nelle planimetrie particolareggiate allegata in calce al presente regolamento, dalle quali si evidenziano:

1. Mercato Maggiore settimanale:

a) ubicazione: Via Marconi, Via Cavour e Via Umberto I°
superficie complessiva dei posteggi: mq. 1926,80.

b) totale posteggi a carattere annuale n. 54, di cui:

- n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare (vedere planimetria);
- n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare (vedere planimetria);
- n. 3 riservati ai produttori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

2. Mercato stagionale serale di Cavalcaselle:

a) ubicazione: Via XX Settembre, Via S. Zeno, Via Belfiore
superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.350,00.

b) totale posteggi a carattere annuale n. 43, di cui:

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare (vedere planimetria);
- n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare (vedere planimetria);
- n. 3 riservati ai produttori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

3. Tipologia della struttura: trattasi di posteggi su area scoperta.

4. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 5 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato o a parità di condizione si farà riferimento alla maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di produttore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

Art. 6 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere occupati da altre categorie di operatori anche se rimangono liberi.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli, nel caso i cui i titolari siano temporaneamente assenti, possono essere occupati da altri produttori agricoli presenti al momento della spunta secondo i criteri previsti dall'art. 5-1° comma. Qualora non vi siano altri produttori agricoli al momento dell'assegnazione, il posteggio rimarrà da assegnare.
3. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
4. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli automarket, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
2. Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire passaggi pedonali o spazi per motulesi ed in ogni caso deve essere assicurata la possibilità di intervento senza ritardo ai mezzi di soccorso garantendo adeguati punti di accesso al mercato.

Art. 8 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 07,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area destinata al **mercato settimanale**, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i precari che possono transitare dalle ore 8,00 (Art.11 n.2) entro 10' dall'assegnazione del posteggio per l'installazione del banco.
2. Dalle ore 18,00 alle ore 00,30 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area destinata al **mercato stagionale serale di Cavalcaselle**, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i precari che possono transitare entro 10' dall'assegnazione del posteggio per l'installazione del banco.
3. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es: a seguito di sostituzione del mezzo) solo nel caso in cui vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
4. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

Art. 9 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'ufficio commercio devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare e produttori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo lo Sportello Unico per le attività produttive, provvede all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il responsabile del servizio e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;

- b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 - c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. La graduatoria di cui al precedente comma lettera a) e quella di cui alla lettera b) sono tenute dall'Ufficio di Polizia Locale. Entrambe sono aggiornate periodicamente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti ai sensi del precedente art. 3 comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata dall'incaricato.
3. L'operatore precario, prima e contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
4. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene, per ogni tipologia assegnata per il posteggio, che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività salvo quanto previsto al punto 7;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.
- c) Al precario verrà assegnato il posteggio libero a condizione che possieda una tipologia merceologica affine a quella prevista dal presente piano.
6. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
7. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno e il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
8. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa

area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di due autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato od in altre aree di mercato per lo stesso giorno. In tal caso, qualora in possesso di autorizzazione di tipo B, dovrà avvalersi di un dipendente, coadiutore o altro incaricato e ciò anche qualora il posteggio assegnato in spunta sia contiguo a quello abitualmente occupato. Pertanto, la stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini di spunta, a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
10. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio salvo giustificati motivi (esempio: area disponibile insufficiente per le dimensioni).
11. Qualora non siano presenti richiedenti il settore alimentare sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero ad un operatore che tratti il settore non alimentare mentre non è previsto il caso inverso.
12. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi, sono tenuti al versamento del canone COSAP in base alle dimensioni del posteggio occupato al responsabile del servizio, che rilascerà apposita ricevuta.
13. Nei giorni in cui si tiene il mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.

Art. 12 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse, tariffe e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di igiene ambientale nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. Il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e la TIA (tariffa igiene ambientale) dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Locale i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. I concessionari ed occupanti di posteggio debbono mantenerlo pulito raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività. Imballaggi e rifiuti dovranno essere smaltiti a cura e spese dei produttori con divieto di abbandono degli stessi sulla pubblica via. E' ammesso lo smaltimento presso l'ecocentro comunale a cura del produttore, per le tipologie di rifiuti ricevibili in tale

impianto. Scatole e cartoni per essere smaltiti all'ecocentro dovranno essere opportunamente ripiegati al fine di contenerne l'ingombro.

Art. 13 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma I, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 71 del Decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di priorità che seguono nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute, con riguardo a ciascun mercato, deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel

- mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente come previsto dall'art 15. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
 10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 - Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliorie, prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorie che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come previsto dalla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005 (punto 2 – parte III°)

Art. 15 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per

comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;

b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.

b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;)

c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

2. Il Responsabile comunale del Commercio, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile comunale del Commercio nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.

3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4 bis.

4 La comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore va inviata al Comune sei mesi prima della scadenza allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 - Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dall'apposito Regolamento comunale.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m.0,50 dalla verticale del limite di allineamento.
4. La eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale

- degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. Tali strutture non devono sporgere più di 50 cm dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato.
5. Le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita, che devono essere tra loro allineati ed avere un'altezza minima dal suolo di cm 50, e non devono essere appese al perimetro esterno delle tende di copertura dei banchi ed anche all'interno delle tende stesse qualora penalizzino la visuale dei banchi vicini e/o dei negozi retrostanti.
 6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
 7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
 8. I posteggi dovranno essere separati tra loro da almeno 50 cm.

Art. 17 - Funzionamento del mercato

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite se del caso le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero della area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti articoli.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente e verrà applicata a suo carico la sanzione di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Art. 18 - Subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

2. Il subingresso è subordinato ad autorizzazione e la richiesta deve essere corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso al Comune.
4. La richiesta va presentata dal subentrante a pena di decadenza entro 60 gg. dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività nel caso di atto tra vivi o entro sei mesi dalla morte del titolare.
5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione al REA.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio e può essere automaticamente rinnovata.

Art. 19 - Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria ed agli altri organi di controllo secondo le rispettive competenze.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e, per la parte non espressamente indicata, dal T. U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 20 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, problemi igienico sanitari, nuove esigenze causate da modifiche alla viabilità o per motivi urbanistici oppure per lavori di sistemazione dell'area adibita al mercato o su richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di proprietari di immobili per ristrutturazione degli stessi altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili

possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

CAPITOLO II – MERCATI STRAORDINARI

Art. 21 - Mercati straordinari

- 1 Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
- 2 Il Vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
- 3 E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
- 4 Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
- 5 Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.
- 6 Gli orari dei mercati straordinari saranno stabiliti di volta in volta prevedendo anche la possibilità del prolungamento nelle ore pomeridiane.

Art. 22 - Disposizioni

Per quanto non previsto art. 21 si fa riferimento alle disposizioni in quanto compatibili di cui al capitolo I°.

CAPITOLO III – FIERE

Art. 23 – Data e giorno di svolgimento

Antica Fiera di Cavalcaselle si svolge la terza domenica e lunedì di novembre. Le origini di tale manifestazione sono molto antiche.

Art. 24 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

L'Antica Fiera di Cavalcaselle ha le seguenti caratteristiche:

- a) Ubicazione Frazione di Cavalcaselle: 2 posteggi nel Piazzale Ai Fanti d'Italia, 3 in Via XX Settembre, 53 sul colle S. Lorenzo. Inoltre vi sono 4 stand enogastronomici e 46 posteggi riservati alle macchine agricole. Gli operatori su area pubblica occupano una superficie di 1.558 mq, gli stand enogastronomici di circa 600 mq, mentre le macchine agricole occupano circa 2.000 mq.
- b) Numero totale dei posteggi: 62, di cui:
 - N. 17 alimentari
 - n. 41 non alimentari
- c) il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Art. 25 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Nelle fiere, come definite dall'articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo è previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali.
2. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori muniti dell'autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera come determinati nel precedente art. 23.
4. Le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno sessanta (60) giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata a.r. (fa fede la data del timbro postale di spedizione) o consegnate al protocollo comunale.
5. Per le domande giudicate irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente archiviate.

6. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.
8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a. Maggior numero di presenze effettive alla fiera confermando, per quanto possibile, il posteggio già occupato nella precedente edizione;
 - b. maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - c. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.
9. Al fine di consentire agli Uffici comunali di predisporre in tempo utile la graduatoria di spunta in occasione della fiera di Cavalcaselle, verranno vagliate tutte le domande pervenute entro sessanta (60) giorni prima della data dello svolgimento con le modalità previste ai commi precedenti. Per quelle pervenute successivamente si stilerà altra graduatoria sempre con i medesimi criteri di valutazione.
10. La graduatoria predisposta ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi è affissa all'Albo comunale almeno quindici (15) giorni prima della data dello svolgimento della fiera.
11. All'assegnatario del posteggio viene rilasciata, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Decreto legislativo 114/98, autorizzazione di tipo a) comprensiva della concessione decennale di posteggio.
12. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della L. R. 10 aprile 2001, n. 10, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione. Per i c.d. "precari" l'assenza per due anni consecutivi comporterà la cancellazione dal ruolino di spunta.
13. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, sempreché presente. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
14. In caso di posteggi resisi liberi a seguito di decadenza della concessione, prima di provvedere alla loro riassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari in quella fiera fissando un termine per la proposizione della domanda di miglitoria.
15. Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglitoria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri di priorità di cui al precedente comma 3.
16. I posteggi, che dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati, seguendo i criteri previsti al precedente comma 3.

Art. 26 – Vendite a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 03-04-2002.
2. L'attività somministrazione di alimenti e bevande è consentita solamente nell'area "A" del Colle San Lorenzo fatti salvi i diritti acquisiti (alla data di approvazione del presente n° 1 posteggio).

Art. 27 – Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 28 – Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltrechè dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 03/04/2002, a cui vengono adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione del posteggio.

Art. 29 – Norme in materia di funzionamento della fiera

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L. R. 6 aprile 2001, n. 10, le fiere, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché sia previsto negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da Associazioni di categoria, consorzi di operatori, Pro-Loco e Associazioni di volontariato.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività
3. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Locale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.

5. L'organo comunale competente provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e possono sporgere per non più di 0,50 metri dalla verticale del limite di allineamento.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 10.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti salvo comprovati giustificati motivi.
12. Ogni espositore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni.

Art. 30 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico e privato: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.
2. Eventuali diritti di accesso dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Le tariffe per la concessione del suolo privato sono determinate sulla base degli accordi tra gli enti gestori della fiera ed i proprietari del suolo privato.

Art. 31 –Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/2001, gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.
2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.

3. Il Sindaco fissa gli orari della fiera, di accesso al colle, di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 32 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all' art. 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 33 - Zone vietate

Sono state individuate le seguenti aree, strade e relative pertinenze (piazzole, banchine etc....) in cui è vietato il commercio itinerante (ivi compresi i produttori agricoli) per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale:

- a) Aree demaniali;
- b) S.R 11 per tutto il tratto ricadente nell'ambito del territorio comunale compreso tra i confini con i Comuni di Sona e Peschiera del Garda e comprendente Via Verona, Via Milano, Via Venezia, Via XXV Aprile nonché i rami di intersezione per una distanza di 50 mt. dalla stessa SR 11.
- c) S.R. 249 "Gardesana Orientale" per tutto il tratto ricadente nell'ambito del territorio comunale compreso tra i confini con i Comuni di Peschiera del Garda e Lazise comprendente Via Gardesana e via Ronchi nonché i rami di intersezione con quest'ultima per una distanza di 50 mt ;
- d) S.P. 27 per tutto il tratto nell'ambito del territorio comunale compreso tra i confini con i Comuni di Bussolengo e Valeggio sul Mincio e comprendente Via G. Zamboni, Via Brennero, Via Stazione e Via Mongabia nonché i rami di intersezione con quest'ultima per una distanza di 50 mt.;
- e) Nelle seguenti strade comunali: tutto nucleo abitato Ronchi, Via Gasparina, Via Derna, Via Staffalo, Via Campanello e piazzale Campanello nonché i rami di intersezione con quest'ultime per una distanza di 50 mt.,
- f) S.R. 11 dir.

- g) Nelle giornate di svolgimento di un mercato o di una fiera, nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 mt. dal posteggio più vicino seguendo il percorso pedonale più breve.

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive il Comune può derogare ai divieti stabiliti (art. 3 comma 2 Dgr n. 2113/2005).

Art. 34 - Svolgimento del commercio itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato, il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri con divieto di tornare nel medesimo posto nell'arco della stessa giornata (in caso di inottemperanza sanzione di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs 114/98 in relazione all'art. 4 comma 3 della legge regionale veneta).
4. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 35 - Rappresentazione cartografica

Presso la Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 36 - Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D.L. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 2.582,00 ad un massimo di € 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (art. 29 comma 2 D.L. 114/98) ed in particolare all'art. 33 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali o ai sensi dei commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con applicazione delle norme di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche. In particolare è punita con la sanzione di cui sopra la violazione dell'articolo 3, art. 8, - art. 16, art. 17 comma 4, - art. 29 commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

4. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui al precedente punto 2.

5. L'ufficio del Commercio, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana relativo all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

Art. 38 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 39 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, del D.G.R. 1902/01, del D.G.R. 633/03 e del Dgr n. 2113 del 2 agosto 2005 (testo coordinato dei criteri applicativi ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della L.R. Veneto 6.4.2001, N. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso L'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.